

relativo regolamento). Inoltre, gli impiegati ed i salariati addetti alla polizia urbana godono, anch'essi, in caso di punizioni disciplinari, della garanzia del formale procedimento, in cui si contestano agli interessati gli addebiti per averne le giustificazioni entro un dato termine e si sente il parere del Consiglio di disciplina, composto anche di rappresentanti degli impiegati (articolo 99 e 100 del regolamento per la legge comunale).

« Avverso i provvedimenti disciplinari han diritto di ricorrere avanti la Giunta provinciale amministrativa in contenzioso e al Consiglio di Stato.

« Per quanto riguarda la loro condizione economica è da notarsi che ad essa provvedono le Amministrazioni comunali con l'approvazione dell'Autorità tutoria, stabilendo le relative piante organiche, o rivendendole per metterle in armonia ai bisogni attuali. In proposito è bene rilevare che, secondo il sistema vigente, meno i casi tassativamente indicati e riguardanti talune categorie di impiegati più esposti ai partiti locali, come i segretari, i maestri elementari, i sanitari, la legge non fissa per gli impiegati e salariati comunali in genere un minimo di retribuzione, lasciando invece alle Amministrazioni comunali e alle Autorità tutorie tale facoltà, la cui retta ed equa applicazione presuppone la conoscenza e valutazione di diversi e variabili elementi di fatto, che soltanto le autorità locali possono apprezzare.

« Circa, infine, il trattamento di riposo si rileva che per tutti gli impiegati degli uffici comunali si è provveduto con le leggi costituenti il testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e che per i salariati, compresi quelli degli uffici e dei servizi di polizia urbana, sarà presentato un progetto di legge per la iscrizione di essi, col loro concorso obbligatorio, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

« *Il sottosegretario di Stato*
« FALCIONI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Pucci « se non creda equo di fare agli insegnanti della Scuola italiana di Goletta trattamento non diverso da quello di cui usufruiscono gli insegnanti elementari della scuola di Tunisi, dipendendo queste scuole

dallo stesso Consolato e dalla stessa Deputazione scolastica ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Il trattamento degli insegnanti delle scuole elementari di Goletta è uguale a quello degli insegnanti delle scuole consimili di Tunisi, fatta eccezione per la indennità di residenza, la quale per i primi è alquanto minore.

« La differenza è portata dalla tabella B annessa alla legge 18 dicembre 1910, n. 867, sulle scuole italiane all'estero.

« Un pareggiamento, adunque, non potrebbe essere effettuato con un provvedimento amministrativo del Ministero degli affari esteri. Occorrerebbe all'uopo una legge speciale. Ma non appare l'opportunità di promuoverla.

« Le indennità di residenza agli impiegati delle scuole di Stato all'estero, per il concetto e lo scopo di tutte le indennità di tal genere, sono stabilite in rapporto al costo della vita nelle diverse località ove le scuole esistono, e poco o nessun peso può avere la circostanza che queste dipendano o no da una stessa autorità. Ora, a Tunisi, come suol generalmente accadere nelle grandi città rispetto ai piccoli centri, le necessità della vita sono maggiori che non alla Goletta. Ciò fu riscontrato, in base a dati accuratamente raccolti dalla Commissione ministeriale e da quella parlamentare, che prepararono la suddetta legge 18 dicembre 1910. Risultò, anzi, che alcuni insegnanti delle Regie scuole a Tunisi abitavano nella Goletta per risparmiare sui fitti di casa, fitti che hanno tanta importanza nell'economia domestica.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DI SCALEA ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Rosadi « per sapere se non creda giusto pareggiare il trattamento degli insegnanti della scuola di Goletta a quello degli insegnanti della scuola di Tunisi, mentre dipendono dallo stesso console generale e dalla stessa Deputazione scolastica d'Italia ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Il trattamento degli insegnanti delle scuole elementari di Goletta è uguale a quello degli insegnanti delle scuole consimili di Tunisi, fatta eccezione per la indennità di residenza, la quale per i primi è alquanto minore.